

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO (E/O PREVALENTEMENTE SANITARIO)
--

In esecuzione alla Determina AST-PU/DG n. 1423 del 03 dicembre 2024

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino (d'ora innanzi e per brevità **AST-PU**), P.I. 02789340417, rappresentata dal Dott. Matteo Biraschi, nato a Camerino (MC) il 28/12/1973, BRSM73T28B474Z, nella sua qualità di Direttore Amministrativo domiciliato per la carica a Pesaro (PU) Piazzale Cinelli 4 (giusta delega del Direttore Generale nota prot. n. 28071/09/05/2024/AST-PUMN/DIRGEN/P/10.10/2024/DIRGEN/52),

E

L'Organizzazione di Volontariato **CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTELABBATE-VALLEFOGLIA O.d.V** (d'ora innanzi e per brevità Organizzazione oppure OdV) con sede in Via dell'Industria n. 2 – VALLEFOGLIA (PU) (C.F. 02531960413) in persona del suo legale rappresentante – Presidente CRISTINA MORENZETTI nata a Fano il 07/03/1963 C.F. MRNCST63C47D488P domiciliato per la carica a Pesaro via Solferino n.34

Preso atto che l'Organizzazione:

1. è iscritta nel Registro della Regione Marche delle Organizzazioni del Volontariato al n. 44/2014 ai sensi dell'art. 26 bis, 3 comma, della L.R. 36/1998 ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. **54809/2022** sezione Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 117/2017;
2. è autorizzata al trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto N. 244/ACR del 14/06/2016, ed è accreditata al servizio di trasporto sanitario nel territorio della Regione Marche con decreto n. 265/ACR del 06/07/2016.

Rilevato che la Regione Marche con L.R. 36/1998 e s.m.i. di organizzazione del "Sistema di emergenza sanitaria" prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato, per la partecipazione delle medesime al sistema dell'emergenza;

Richiamate le seguenti delibere della Giunta Regionale delle Marche:

1. D.G.R. 1405/2001 relativa alla formazione ed aggiornamento degli operatori del sistema dell'emergenza sanitaria;
2. D.G.R. 120/2004 e s.m.i. che ha stabilito, il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;
3. D.G.R. 292/2012 di recepimento dei criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
4. D.G.R. 735/2013 e s.m.i. (D.G.R. 139/2016 che definisce le POTES e la rete territoriale di soccorso) ha riorganizzato, fra l'altro, la rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGRM 1696/2012;
5. D.G.R. 827/2013 di approvazione del regolamento regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
6. D.G.R. 920/2013 ha riorganizzato il sistema dell'emergenza — urgenza delle reti cliniche individuando il numero, la tipologia, dislocazione e disponibilità oraria delle POTES nel territorio regionale;
7. D.G.R. 131/2014 di recepimento degli accordi siglati fra l'Asur Marche e i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
8. D.G.R. Marche n. 139/2016 "Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013"
9. D.G.R. 301/2017 di modifica ed integrazione della D.G.R. 292/2012

10. Determina ASURDG n. 456/2019: "Approvazione Protocollo operativo di gestione delle Centrali di Coordinamento Trasporti sanitari e/o prevalentemente sanitari - CCT"
11. L.R. n. 19 del 8 agosto 2022: "Organizzazione del servizio sanitario regionale"
12. DGR n. 1186 del 7/08/2023: "Legge 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) – Indirizzi per l'espletamento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario, a seguito della riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. n. 19 del 8 agosto 2022".
13. DGR n. 2052 del 28/12/2023: "Aggiornamento del Regolamento Regionale relativo ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 36/98. Modifica della DGR 827/13 e revoca della DGR 1236/21".
14. DGR n. 1580 del 23/10/2024: "D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) – Indirizzi per la continuità del servizio di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario nel rispetto dei parametri del Modello di Rendicontazione 2024"

Considerata l'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo con le Organizzazioni di Volontariato operanti nell'ambito dell'AST-PU, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario) con oneri a carico del SSR, ai sensi della vigente normativa regionale, italiana e comunitaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
--

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Campo di applicazione

La presente convenzione regola i rapporti tra l'AST-PU e l'Organizzazione di Volontariato **CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTELABBATE-VALLEFOGLIA O.d.V** per la disciplina dei servizi di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario), di cui alla L.R. 36/1998 e s.m.i. con oneri a carico del SSR.

La presente convenzione è valida anche per tutti i servizi di trasporto da rendersi a favore delle altre Aziende Sanitarie Territoriali (AST) della Regione Marche.

Le specifiche attività, che formano oggetto del presente rapporto convenzionale e le modalità con le quali tale collaborazione viene attuata, sono definite all'art. 21 della L.R. 36/1998 e s.m.i. e dalla DGR. n. 292/2012 - titolo II e s.m.i. a cui si rimanda.

Art. 2

Servizi di trasporto sanitario in regime di emergenza ed urgenza territoriale 118

L'OdV, per l'anno 2024, mette a disposizione per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario in regime di urgenza ed emergenza territoriale 118 i mezzi di soccorso elencati nell'allegato B, conformi alle prescrizioni di cui all'allegato A del Regolamento approvato con DGR n. 2052/2023, per un tetto massimo rimborsabile complessivo preventivo di € 200.654,41

L'elenco di cui all'allegato B individua:

- la tipologia di Ambulanza (A-BLS ambulanza di soccorso; A-ALS ambulanza di soccorso avanzato; auto medica; B ambulanza da trasporto);
- la targa;
- l'anno di 1° immatricolazione;
- i km percorsi alla data di stipula della convenzione;
- se costitutiva o sostitutiva.

Nel caso in cui, per comprovate esigenze, il mezzo costitutivo e/o sostitutivo non sia disponibile, l'OdV lo comunica immediatamente alla C.O. 118 e provvede alla sostituzione del mezzo indisponibile.

L'Azienda Sanitaria può attivare POTES provvisorie ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.36/1998 e s.m.i. L'apporto della OdV deve essere preventivamente concordato con il massimo anticipo possibile rispetto ai tempi dettati dalle esigenze che sono alla base dell'attivazione stessa.

Art. 3

Altri servizi di trasporto sanitario e/o prevalentemente sanitario "a chiamata"

L'OdV si impegna, inoltre, ad effettuare, nei limiti della propria disponibilità, i trasporti "prevalentemente sanitari" con oneri a carico del SSR che saranno commissionati per il tramite della Centrale di Coordinamento Trasporti (CCT). In via meramente programmatica e previsionale si stima un fabbisogno, per l'anno 2024, di n. 1.513 servizi e di n. 89.554 chilometri per trasporti "a chiamata" per un tetto massimo rimborsabile preventivo (TMRP) di € 188.443,77

Per detti trasporti l'organizzazione operativa è effettuata dalla CCT, istituita nell'ambito della C.O. 118, nel rispetto della determina ASUR/DG n. 456/2019.

Il computo della distanza tiene conto dei km percorsi dalla sede dell'organizzazione al luogo di prelievo e di consegna del paziente e viceversa.

Per i trasporti in regime di emergenza - urgenza e per i trasporti sanitari (e/o prevalentemente sanitari) viene compilata la scheda di committenza (allegato A).

Art. 4

Automezzi

L'OdV fornisce, per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario (e/o prevalentemente sanitario), gli automezzi certificati secondo quanto previsto dal regolamento regionale approvato con DGR n. 2052/2023, il cui elenco si allega alla presente convenzione (allegato B).

L'OdV provvede alla sostituzione del personale e dei mezzi destinati al soccorso fermi per cause di forza maggiore con personale e mezzi equivalenti a quelli previsti all'art. 2 (allegato B) entro il minor tempo possibile e, comunque, nel tempo massimo di 1 ora.

Art. 5

Documentazione dei servizi prestati

La documentazione dei trasporti di "emergenza territoriale 118" è costituita da:

- scheda di intervento, per gli eventi che hanno effettivamente comportato l'assistenza ad un paziente, completa dei dati necessari a soddisfare il debito informativo previsto dal D.M. 17/12/2008 e delle informazioni richieste dai profili assistenziali attivi nel territorio;
- foglio di servizio, o equivalente, riportante gli aspetti amministrativi dell'evento (in particolare i chilometri percorsi); il foglio di servizio può essere sostituito da un riepilogo cumulativo mensile dei servizi svolti. Le indicazioni richieste potranno essere sostituite da documentazione su supporto informatico.

La documentazione dei **trasporti sanitari (e/o prevalentemente sanitari)** è costituita dai dati elencati nel modulo di trasporto sanitario (Modulo TS1).

Art.6

Rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Alla OdV per i servizi svolti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute da calcolarsi secondo i criteri di cui all'articolo 22 allegato A della DGR Marche n.292/2012 e del modello di rendicontazione allegato A della DGR n. 1580/2024, sulla base della rendicontazione effettuata in relazione ai servizi erogati nell'anno ed alle risorse messe a disposizione.

I rimborsi sono definiti secondo i criteri esplicitati ed utilizzati negli anni precedenti con determina CL/AST Gestione Liquidatoria n. 136/2023, con aggiornamento dei tetti rimborsabili e del modello di rendicontazione di cui DGR 1580/2024 e sono costituiti da quote di acconto mensile e da un rimborso finale a saldo da calcolarsi come segue:

- RIEPILOGO PAGAMENTO DELLE COMPETENZE

Il pagamento degli acconti sarà mensile e avverrà nel seguente modo:

1. per quanto concerne il pagamento dei servizi resi "a chiamata" si utilizza la modalità di calcolo prevista al PUNTO A dell'Allegato 1 "Criteri" della determina CL/AST-GL n. 136/2023 con riferimento agli importi massimi rimborsabili del modello di rendicontazione di cui alla DGR 1580/2024, finalizzata alla verifica costante dell'effettivo apporto mensile di ogni Organizzazione di Volontariato. Considerando il risultato economico delle ultime rendicontazioni, i valori saranno pagati al 90% o in percentuale minore dell'importo mensile calcolato. Il saldo sarà pagato non appena verificata la rendicontazione "completa e debitamente autocertificata": in tal caso la liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla certificazione e fatturazione del saldo della stessa.
2. per quanto concerne il pagamento dei servizi resi "in stand-by", una volta definito il tetto massimo rimborsabile applicando quanto indicato nel modello di rendicontazione dell'allegato A della DGR Marche 1580/2024, i valori saranno pagati al 90% o in percentuale minore dell'importo mensile in base al risultato economico delle ultime rendicontazioni. Il saldo sarà pagato non appena verificata la rendicontazione "completa e debitamente autocertificata": in tal caso il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla certificazione e fatturazione del saldo della stessa.

L'OdV convenzionata è tenuta a presentare la rendicontazione dell'anno entro e non oltre 60 giorni dell'anno successivo a quello di riferimento, ed entro 60gg da eventuali richieste di integrazioni. In caso di ritardata presentazione della rendicontazione richiesta, l'Azienda Sanitaria, previa diffida ad adempiere, potrà ridurre la misura dell'acconto mensile fino al 50% di quanto previsto/dovuto.

Nei casi più gravi di omessa e/o tardiva presentazione della rendicontazione, l'Azienda Sanitaria potrà esercitare la facoltà di rescissione dalla presente convenzione.

Art. 7

Addebiti

L'OdV presenterà all'Azienda Sanitaria, entro il mese successivo a quello di riferimento, contabilità mensile costituita:

- dalla fattura o nota di addebito per gli acconti sui rimborsi
- dal riepilogo cartaceo o informatico indicante il dettaglio delle prestazioni effettuate
- dai documenti di viaggio cartacei o informatici di ogni singolo trasporto, debitamente sottoscritti

Per poter inviare la fattura di addebito l'organizzazione dovrà informare preventivamente l'ufficio dell'AST-PU, preposto al calcolo e alla liquidazione dell'importo, dell'avvenuta compilazione dei TS in SIRTE, sistema informatico regionale dei trasporti, che alimenta direttamente il tracciato record FILE G trasporti.

Art. 8

Valutazione del Rischio

L'OdV definisce con l'AST-PU il documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI — allegato C — parte integrante e sostanziale della presente convenzione) previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Art. 9
Modifiche

Le parti potranno apportare alla convenzione eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini della stipula della stessa, in relazione a nuove esigenze organizzative e/o a nuove disposizioni regionali in materia.

Art. 10
Validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 1 gennaio 2024 ed ha validità annuale e non è tacitamente prorogabile, così come stabilito dall'art. 18 dell'Allegato A) della DGRM n.292/2012 e s.m.i.

Art. 11
Normativa

L'OdV con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare per intero le regole generali previste nella DGRM 292/2012 e s.m.i., nella DGRM 301/2017 e nella determina ASUR/DG n.456/2019, che qui si richiamano ed a cui si fa integrale rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regionali di cui agli atti amministrativi richiamati nella premessa e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 12
Protezione dei dati personali e Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Protezione dei dati personali Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'OdV comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST-PU è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'OdV è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Nomina del responsabile del trattamento dei dati Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto della convenzione comporta il trattamento di dati personali dell'OdV per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'AST-PU, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connesso all'esecuzione della presente convenzione, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'OdV, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione della presente convenzione, l'OdV accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 13

Registrazione del contratto

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria. Letto, approvato e sottoscritto.

.....lì

Per l'AST-PU _____

Per l'Organizzazione di Volontariato
IL PRESIDENTE _____

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 5 (Documentazione dei servizi prestati), art. 6 (Rimborso spese), art. 7 (Addebiti).

Per l'AST-PU _____

Per l'Organizzazione di Volontariato
IL PRESIDENTE _____

Allegato A) Scheda Committenza Trasporti Sanitari ed elenco mezzi di soccorso
Allegato B) Dotazione autoveicoli di soccorso e trasporto
Allegato C) DUVRI
Allegato D) Atto di Designazione del Responsabile del Trattamento dei dati Personali

SCHEDA DI COMMITTENZA TRASPORTI SANITARI

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO

TRASPORTI SANITARI: SCHEDA DI COMMITTENZA DELLE PRESTAZIONI IN ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONALE DI CUI ALLA DGR MARCHE N. 292/2012 RELATIVA ALL'ANNO 2024 con l'Organizzazione di Volontariato CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTELABBATE-VALLEFOGLIA avente sede in via dell'Industria n. 2 - VALLEFOGLIA aderente a [Ente Associativo Nazionale] CROCE ROSSA ITALIANA Rappresentata dal Legale Rappresentante CRISTINA MORENZETTI Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 44/2014 ai sensi dell'art. 26 bis, 3 comma, della L.R. 36/1998 ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. **54809**, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 117/2017 Autorizzata al trasporto sanitario (art. 26 L.R. n. 36/1998) con Decreto Dirigenziale n. 244/ACR del 14/06/2016 Accreditata al trasporto sanitario (art. 26 bis L.R. n. 36/1998) con Decreto Dirigenziale n. 265/ACR del 06/07/2016

Tipologia di trasporti commissionati per l'anno 2024

EMERGENZA TERRITORIALE "118"

Stand-by strutturale di:

Tipologia mezzo	ORARIO	POTES	TETTO MASSIMO RIMBORSABILE €
A-BLS	H 12	MONTECCHIO notturna c/o Distretto	146.797,07
A-ALS	H 12	MONTECCHIO DIURNA c/o Distretto	53.857,34

per un tetto massimo rimborsabile complessivo preventivo di € **200.654,41**

La gestione della POTES diurna di Montecchio avviene in alternanza con il comitato CRI di Urbino, tramite accordi tra gli stessi comitati, potrebbero esserci delle variazioni sul tetto massimo rimborsabile.

TRASPORTI SANITARI E PREVALENTEMENTE SANITARI "A CHIAMATA"

per un totale presunto di servizi pari a n. 1.513 e chilometri pari a n. 89.554

effettuati con:

- ☒ ambulanza di soccorso avanzato A-ALS n. veicoli N. 3
- ☐ ambulanza di soccorso A-BLS n. veicoli N. _____
- ☒ ambulanza da trasporto B n. veicoli N. 2

per un tetto massimo rimborsabile preventivo di € **188.443,77**

Si precisa che il numero di servizi e chilometri sopra indicati hanno valenza previsionale e programmatica per ambo le parti. L'effettivo rimborso delle spese effettivamente sostenute sarà calcolato secondo le previsioni dell'art. 6 della presente convenzione.

_____, lì _____

Per l'AST-PU _____

Per l'Organizzazione di Volontariato _____

DOTAZIONE AUTOVEICOLI di SOCCORSO e TRASPORTO**AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO**

ELENCO DEI MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO NELL'ANNO 2024 DA:

Organizzazione di Volontariato CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTELABBATE-VALLEFOGLIA avente sede in via dell'Industria n. 2 – VALLEFOGLIA

aderente a [Ente Associativo Nazionale] CROCE ROSSA ITALIANA

Rappresentata dal Legale Rappresentante CRISTINA MORENZETTI

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 44/2014 ai sensi dell'art. 26 bis, 3 comma, della L.R. 36/1998 ed è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. **54809**, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 117/2017

Autorizzata al trasporto sanitario (art. 26 L.R. n. 36/1998) con Decreto Dirigenziale n. 244/ACR del 14/06/2016

Accreditata al trasporto sanitario (art. 26 bis L.R. n. 36/1998) con Decreto Dirigenziale n. 265/ACR del 06/07/2016

EMERGENZA TERRITORIALE 118						
Certificazione (A-ALS/A-BLS/AM)	MARCA	MODELLO	TARGA	KM al 31/12/2023	ANNO 1 ^a IMMATRICOL.	IMPIEGO MEZZO
A - ALS	FIAT	DUCATO 250	CRI509AI	20202	2023	☒ TITOLARE ☐ SOSTITUTIVO
A - ALS	FIAT	DUCATO 250	CRI018AG	147351	2019	☒ TITOLARE ☐ SOSTITUTIVO
A - ALS	FIAT	DUCATO 250	CRI195AH	95051	2021	☐ TITOLARE ☒ SOSTITUTIVO

TRASPORTI SANITARI e PREVALENTEMENTE SANITARI					
Certificazione (A-ALS/A-BLS/AM/B)	MARCA	MODELLO	TARGA	KM al 31/12/2023	ANNO 1 ^a IMMATRICOL.
A - ALS	FIAT	DUCATO 250	CRI509AI	20202	2023
A - ALS	FIAT	DUCATO 250	CRI018AG	147351	2019
A - ALS	FIAT	DUCATO 250	CRI195AH	95051	2021
AMBULANZA B	FIAT	DUCATO	CRI223AD	317213	2014
AMBULANZA B	FIAT	DUCATO	CRIA296C	330332	2006

I suddetti veicoli sono tutti rispondenti ai requisiti previsti dalla L.R. 36/1998 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale approvato ed aggiornato con la DGR n.2052/2023, di cui l'Organizzazione dichiara di aver preso piena e completa visione.

L'OdV si impegna ad inviare immediata comunicazione ogni qualvolta il parco mezzi venga modificato, nel rispetto delle norme vigenti, tali richieste, debitamente autorizzate dalla Commissione Tecnica della Centrale Operativa Trasporti, comportano l'automatico adeguamento dei suddetti elenchi.

_____ lì _____

Per l'AST-PU _____

Per l'Organizzazione di Volontariato _____